

I sistemi di trasferimento delle COFER e le modalità di partecipazione

Unità Legale e Regolazione

Roma, 22 maggio 2012

- **La DELIBERAZIONE AEEG – ARG/elt 104/11 e i sistemi di trasferimento delle CO-FER**

- **Regolamento della P-COFER**
 - ✓ Il Modello della P-COFER
 - ✓ Requisiti di ammissione e le modalità di accesso alla P-COFER
 - ✓ Procedura di ammissione alla P-COFER


I SISTEMI DI TRASFERIMENTO DELLE COFER

Art. 3.2 della Del. AEEG
 ARG/elt 104/11

*Le garanzie di origine possono essere negoziate nella **sede per la contrattazione** delle garanzie di origine predisposta dal GME, ovvero possono essere oggetto di **libera negoziazione** o di **assegnazione** tramite le procedure concorrenziali organizzate e gestite dal GSE. In questi ultimi due casi, i titolari dei contratti bilaterali nonché gli assegnatari hanno l'obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso il GME*


In tale scenario regolatorio, le COFER possono essere trasferite mediante :

- negoziazione sul mercato organizzato del GME
- scambi bilaterali e successiva registrazione sui sistemi del GME
- assegnazione e successiva registrazione sui sistemi del GME



Nel dare attuazione alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 104/11, il GME ha predisposto la proposta di **Regolamento di funzionamento della P-COFER**, positivamente verificata dall'AEEG, disciplinante il seguente:

MODELLO DELLA P-COFER





Requisiti di ammissione alla P-COFER

Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento P-COFER, possono richiedere l'ammissione i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza

Modalità di accesso alle negoziazioni/registrazioni sulla P-COFER

L'accesso al sistema della P-COFER avverrà attraverso **uno o più profili operativi** (almeno uno e max fino a 3) corrispondenti ciascuno ad ognuno dei profili con i quali l'operatore risulta registrato presso il registro COFER del GSE

A ciascun **profilo operativo** di accesso corrisponde un **conto proprietà univoco** assegnato dal GSE



Profilo **Produttore**



Profilo **Trader**



Profilo **Impresa di vendita**



Procedura ammissione alla P-COFER

1/2

Ai fini dell'ammissione alla P-COFER, il soggetto interessato deve inviare al GME:

- 1) la **domanda di ammissione** - Allegato A al Regolamento della P-COFER - nell'ambito della quale dovrà :
 - ✓ specificare se intende richiedere l'ammissione per :
 - il mercato (M-COFER)*
 - la piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali/assegnazioni (PB-COFER)*
 - entrambi i sistemi di trasferimento componenti la P-COFER (M-COFER e PB-COFER)*
 - ✓ indicare, al punto 6 del modello di domanda, i **profili di accesso** (*..almeno uno*) mediante i quali intende partecipare al M-COFER e/o alla PB-COFER
 - ✓ Il/i **numero/i del/i conto/i proprietà** del registro Cofer corrispondente/i al/i profilo/i di accesso dichiarato/i.
- 2) la **dichiarazione attestante** la titolarità dei **poteri di rappresentanza** (nel caso di persone giuridiche)
- 3) il **contratto di adesione** – Allegato B al Regolamento della P-COFER, siglato in ogni pagina e debitamente sottoscritto

**Procedura ammissione alla P-COFER**

2/2

All'esito dell'esame positivo della documentazione inviata dal richiedente l'ammissione, il GME adotta, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, il Provvedimento di Ammissione



Con il Provvedimento di Ammissione viene riconosciuta la qualifica di *operatore della P-COFER* e vengono indicati i sistemi M-COFER e/o PB-COFER, nei quali il soggetto è ammesso ad operare

Il GME inserisce il nominativo dell'operatore nell'Elenco degli operatori ammessi al P-COFER pubblicato sul sito istituzionale www.mercatoelettrico.org, distinguendo in:

- ***Elenco degli operatori ammessi al M-COFER***
- ***Elenco degli operatori ammessi alla PB-COFER***

***Grazie
per l'attenzione***